

Applicazione delle agevolazioni fiscali in favore degli armatori connesse al regime del Registro Internazionale

Recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



A CURA DI CLAUDIA GREGORI, IACOPO FONTANA
E MARCO COTTONE

LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI*



La risposta n. 745/2021 fornita dall'Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello di una società di navigazione italiana offre lo spunto per alcune considerazioni sull'applicazione delle misure fiscali di favore per gli armatori connesse all'iscrizione delle navi nel Registro Internazionale (RI).

Sebbene le conclusioni raggiunte dall'amministrazione finanziaria siano per la non condivisione delle deduzioni indicate dalla parte istante, le relative motivazioni fornite consolidano l'orientamento che mira a individuare le minusvalenze o le plusvalenze, derivanti da attività connesse all'utilizzo delle navi iscritte nel RI, ammesse al regime dell'imponibile forfettario di volta in volta richiamato. In particolare, la fattispecie ha ad oggetto le seguenti previsioni fiscali:

- l'articolo 88 c. 4-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ai sensi del quale la

rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale;

- l'art. 4 c. 2 del d.l. n. 457/97, ai sensi del quale il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel RI concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo d'impresa assoggettabile ad IRPEF o IRES;

• seppur incidentalmente, la disciplina contenuta negli articoli da 155 a 161 del TUIR in forza dei quali, in presenza di alcuni requisiti, la base imponibile della società ai fini dell'IRES derivante dall'utilizzo della nave iscritta nel RI viene calcolata in modo forfettario, sulla base degli scaglioni di tonnellaggio della nave.

L'interpello in esame prende le mosse dall'adozione da parte dell'istante, armatore di una flotta di navi registrate presso il RI, di un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare. In particolare, il piano prevede la conversione da parte del creditore (divenuto tale in quanto cessionario del credito bancario derivante dai finanziamenti contratti per l'acquisto delle navi) del proprio credito in strumenti partecipativi della stessa debitrice, comportando la rinuncia del creditore alla riscossione del valore nominale del credito residuo.

Secondo la società istante la sopravvenienza attiva generata con la rinuncia al credito, pari alla differenza tra il valore nominale del credito ed il valore fiscale dello stesso, è da considerarsi trattata al summenzionato regime di imposizione parziale (nella misura del 20%) di cui all'art. 4 c. 2 del d.l. n. 457/97; ciò in quanto il debito oggetto di stralcio è integralmente derivante dalla sottoscrizione di mutui navali.

Sul punto è stato richiamato un chiarimento della stessa Agenzia in merito alla corretta determinazione del risultato fiscale attribuibile alle navi in relazione al diverso regime fiscale *tonnage tax*.

Rilevava l'istante che nella Circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che *“tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate vanno compresi anche i componenti negativi di reddito di natura finanziaria connessi all'utilizzo delle navi ammesse al regime, quali ad esempio gli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto di navi agevolate”*.

L'istante ha, dunque, ritenuto la sopravvenienza attiva originata dalla rinuncia al credito come strettamente correlata al debito finanziario contratto dalla società per l'acquisto di navi, i cui interessi passivi erano stati dedotti nella misura del 20% ai sensi dell'art. 4 c. 2 del d.l. n. 457/97. Di conseguenza, in base al principio di correlazione tra poste passive e poste attive, tale sopravvenienza attiva deve essere attribuita al risultato fiscale delle navi iscritte nel RI e quindi assoggettata a tassazione nella stessa misura.

A tale ultimo riguardo, l'istante ha richiamato

una precedente conclusione dell'Agenzia che, diversamente da quella in commento, ma in riferimento alla *tonnage tax*, aveva pienamente accolto la motivazione proposta (Risposta Interpello n. 954-675/2016) avente ad oggetto un caso concernente un finanziamento stipulato da una società di armamento per la costruzione di una nave destinata all'alveo del regime della *tonnage tax*.

In conseguenza della crisi globale che ha colpito il settore marittimo, la società perfezionava un accordo con la banca che prevedeva la distribuzione direttamente alla banca dei proventi derivanti dalla vendita della nave a fronte dello stralcio dell'intera posizione debitoria residua. La società aveva quindi conseguito una minusvalenza netta derivante dalla vendita della nave e una sopravvenienza attiva, derivante dalla riduzione del debito residuo.

La società, quindi, si era rivolta all'Agenzia per ottenere conferma che la predetta sopravvenienza attiva potesse ritenersi ricompresa nel regime di *tonnage tax*.

L'Agenzia ha ritenuto che la predetta sopravvenienza, per motivi di ordine logico sistematico e nel rispetto di un principio di simmetria - considerato che sono inclusi nel regime forfettario della *tonnage tax* gli interessi passivi relativi al mutuo di scopo inerente la costruzione della nave - doveva ritenersi fiscalmente irrilevante.

Tornando al recente caso in commento, l'amministrazione finanziaria non ha accolto la tesi della parte istante chiarendo che, con riferimento alla misura di cui all'art. 4 c. 2 d.l. n. 457/97 e in particolare alla corretta interpretazione di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel RI, viene in aiuto la risoluzione ministeriale n. 47/E del 23 marzo 1999, la quale chiarisce che *“il reddito agevolato è soltanto quello derivante dall'utilizzo delle navi di cui trattasi”* rimanendo escluso quel reddito conseguito al di fuori di detta utilizzazione. In tale definizione possono rientrare le attività “strettamente collegate” a quella principale, fermo restando l'onere per il richiedente di indicare la loro correlazione con l'attività principale.

Nel caso di specie, a parere dell'Agenzia, la rinuncia del nuovo socio ai crediti verso la società armatrice risulta correlata ad una serie di operazioni, previste nel piano di risanamento, aventi come scopo l'acquisizione del capitale sociale del debitore; di conseguenza tale sopravvenienza non risulta essere connessa all'utilizzo delle navi ammesse al regime, venendo pertanto a manca-

re il principio di simmetria richiamato sopra. Diversamente, osserva l'Agenzia, è fatta salva la possibilità di assoggettare al regime fiscale di favore la parte di sopravvenienza derivante dallo stralcio della quota del debito corrispondente agli interessi maturati e non pagati.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, seppur di segno negativo, assumono particolare rilievo nel contesto di un settore caratterizzato da un'accentuata volatilità, che in taluni casi induce gli armatori a cedere le navi a valori ben inferiori da quelli sperati in cambio di uno stralcio del debito residuo sulla nave e un conseguente alleggerimento della propria posizione finanziaria.

D'altra parte, appare confermato che, sia in fase di strutturazione delle operazioni di stralcio di mutui navali che nella successiva fase di implementazione delle stesse, occorre prestare particolare attenzione ad assicurare il rispetto del principio di simmetria e correlazione, che l'A-

genzia ha valorizzato per confermare (nel caso dell'interpello in materia di *tonnage tax*, di cui gli scriventi si sono occupati) ovvero per negare (nella fattispecie in esame) l'accesso al regime di favore. ■

**Legance - Avvocati Associati è uno studio full service leader in Italia, con sedi a Milano, Roma e Londra. Il dipartimento di Navigazione e Trasporti include diverse expertise e aree di attività, con un particolare focus sul diritto della navigazione, fiscale, finanziario e restructuring.*

LEGANCE – AVVOCATI ASSOCIATI

Via Broletto, 20

20121 Milano

Te. +39 02 89 63 071

marketing@legance.it